**Il deposito temporaneo nel testo normativo attualmente in vigore**

# BREVE *EXCURSUS* DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE ALL'INDOMANI DELLE RECENTI MODIFICHE APPORTATE ALLA DEFINIZIONE DI "DEPOSITO TEMPORANEO" DEI RIFIUTI

**A cura della Dott.ssa Valentina Vattani**

All'indomani dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 2015, n. 125 che ha reso definitive le modifiche apportate alla definizione di "*deposito temporaneo*" di rifiuti è interessante vedere come la giurisprudenza si sia pronunciata su questioni afferenti proprio la materia in oggetto.

Nella **sentenza del 6 novembre 2015 n. 44631 la Cassazione Penale - Sez. III -** richiama la "rinnovata" **definizione di "deposito temporaneo",** ricordando che: « *secondo l'art. 183, lett. bb ) d.lgs. 152/06,* ***nel testo attualmente in vigore,*** *si intende, per tale: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti (o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci), purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:*

*1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;*

*2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;*

*3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*

*4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;*

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

*5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo*».

Come si vede, l'ultimo intervento legislativo ha aggiunto due nuovi incisi nel primo periodo della disposizione, per cui attualmente:

I) nella definizione di "deposito temporaneo" viene compreso anche *"**il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento;***

II) si precisa, poi, che **il luogo di produzione del rifiuto**, ai fini della nozione di deposito temporaneo, deve intendersi "*l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".*

Su questi aspetti di novità, tuttavia, i giudici nella presente sentenza non si sono soffermati.

Con riferimento al caso di specie (per il quale è stato contestato il deposito incontrollato su un'area a fondo naturale di circa 6.000 mq di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi consistiti in diverse batterie al piombo, centinaia di pneumatici di autocarro, un container con fusti di metallo da 200 litri contenenti olio esausto, varie bombole di gas, serbatoi di autocarri smontati, una condotta metallica di autocisterna munita di saracinesca, un motore di autocarro intriso d'olio, vari autocarri smontati, un cassone di autocarro contenente rifiuti metallici costituiti da semiassi muniti di sospensioni, realizzato nell'ambito dell'esercizio di un'attività di deposito di autocarri) è stato invece rilevato che, secondo quanto accertato in fatto, difettavano più di una tra le condizioni richieste dal regime derogatorio del deposito temporaneo.
È stato infatti sottolineato come **i rifiuti erano in parte prodotti altrove e da terzi** (si fa riferimento a veicoli demoliti altrove) e che i**l raggruppamento non era effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche,** atteso lo stato in cui si trovavano all'atto del sopralluogo.
Si è posto, inoltre, in evidenza anche il carico e scarico di ingenti quantitativi di rifiuti nei registri nel medesimo giorno, ritenendo tale circostanza come sintomatica di un accumulo persistente nel tempo e, conseguentemente, del **mancato rispetto dei limiti quantitativi e temporali.**

In un'altra pronuncia - **Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 3 dicembre 2015 n. 47991** (afferente uno stoccaggio di terre e rifiuti misti da demolizione ed asfalto effettuato, nel contesto della realizzazione di opere edili per la costruzione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti, senza la prescritta autorizzazione) i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito quali siano **le condizioni essenziali e necessarie per la configurabilità del deposito temporaneo,** che sono rimaste immutate anche a seguito di tutti gli interventi legislativi succedutesi nel tempo, e dunque: « *Deve premettersi che lo stoccaggio di rifiuti senza*

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

*autorizzazione configura il reato di cui all'articolo 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 ogni volta che esso è effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste quali condizioni per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo vigente all'epoca del fatto; dal quale non si discosta sui punti qui rilevanti il testo della lettera bb) dello stesso articolo, attualmente vigente a seguito delle modifiche intervenute con l'art. 28, comma 2, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, con l'art. 52, comma 2-ter, lettera a), del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e con l'art. 11, comma 16-bis, lettera c), del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.* ».

Pertanto - come abbiamo visto anche nella precedente sentenza - **le condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche** restano tutt'ora condizioni essenziali per la configurabilità di un deposito temporaneo.

Pare opportuno qui ricordare che il mancato rispetto anche solo di una delle previste condizioni impedisce il configurarsi di un deposito temporaneo. Principio, questo, che è stato costantemente ribadito dalla stessa Cassazione: «***L'osservanza di tutte condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo*** *sollevano il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187, mentre, in difetto di tali condizioni - la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall'interessato, trattandosi di norma di favore* (…) *l'attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile o abbandono*» (cit. Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 9 aprile 2013 n. 16183).

Di particolare interesse è un'altra recente pronuncia della **Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 13 ottobre 2015 n. 41056.**

La contestazione è sempre di deposito incontrollato di rifiuti speciali.
In questo caso si trattava di fanghi derivanti dal processo di un impianto che venivano stoccati in un cassone (da cui poi venivano periodicamente prelevati), il quale tuttavia veniva lasciato aperto sì che i fanghi ne fuoriuscivano. Peraltro, è stato evidenziato come la platea di cemento sottostante al cassone era, per la pendenza del massetto, non sufficiente a drenare il percolato ove si fossero verificati, in maniera tutt'altro che improbabile, eventi atmosferici intensi.
Inoltre è risultato che il cassone era stato collocato presso un'area pubblica ed a ridosso di una strada accessibile a chiunque e, dunque, senza la predisposizione dei presidi di sicurezza necessari per qualificare un deposito temporaneo. A tal riguardo ricordiamo come la Cassazione abbiamo sempre ribadito che: «***Il deposito temporaneo****, inteso quale raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, e nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 (tra cui l'osservanza delle*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*relative norme tecniche),* ***è comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva*** *che le direttive comunitarie impongono agli stati nazionali in forza dell'art. 130 (ora art. 174) del Trattato CE (v. Corte di Giustizia Europea, Sez.4, del 5.10.1999, Lirussi e Bizzaro, cause riunite C-175/98 e 177/98);* ***di qui, dunque, la necessità, addirittura intrinseca ad un deposito che, come quello temporaneo, è preliminare o preparatorio alla gestione, che i rifiuti siano conservati con modalità adeguate allo scopo***» (cit. Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 7 ottobre 2014 n. 41692).

Nel caso di specie, si è posto in rilievo la mancanza di due requisiti indispensabili per potere, tra gli altri, concorrere a caratterizzare la figura del deposito temporaneo: da un lato, la necessità che i rifiuti non siano tra loro miscelati e, dall'altro, la necessità che il raggruppamento sia effettuato presso il luogo di produzione del rifiuto.

Quanto al primo profilo, i Giudici hanno fatto riferimento ad una giurisprudenza ormai consolidata, con la quale si è precisato che **anche il deposito temporaneo è assoggettato al divieto di miscelazione** di cui all'art. 187 D.Lgs. n. 152/06.

Anche per il secondo profilo la Cassazione ha richiamato una precedente giurisprudenza per la quale: *«* ***il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo*** *ai sensi dell'art. 183 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152* ***non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione*** ».

Ma cosa significa?
Va ricordato che – su tale aspetto – la Suprema Corte in passato aveva precisato che : *«... la contiguità tra luogo di produzione del rifiuto e luogo che sia comunque nella disponibilità dell'impresa produttrice dello stesso, ancorché il primo e non il secondo sia recintato, consente di estendere al secondo, ove funzionalmente legato al primo, la qualificazione utile per la individuazione della nozione di deposito temporaneo.* » (cit. Cassazione Pen. - Sez. III - sentenza del 27 settembre 2007, n. 35622).
Si deve trattare, dunque, di**: luoghi tra loro contigui e funzionalmente collegati posti all'interno di un medesimo perimetro aziendale ed a disposizione di una medesima impresa;** solo in questo caso si può parlare di "spostamento" di rifiuti e non di "trasporto" e solamente in questo caso si può configurare un "deposito temporaneo" di detti rifiuti
Ciò è ammissibile perché in tale ipotesi non viene violata la disciplina sul deposito temporaneo, poiché **lo spostamento dei rifiuti avviene comunque all'interno di un unico perimetro aziendale,** cioè in quello che di fatto può essere indicato come il medesimo luogo di produzione.
Seppur, dunque, nel tempo è stato superato ed ampliato il vecchio concetto rigidissimo del "piè di macchina", ed è stato legittimato dalla moderna lettura interpretativa della norma un deposito temporaneo ragionevolmente più distante dall'impianto di produzione, fino ad ora è comunque rimasto sempre fermo il principio che il tutto debba restare chiuso dentro un

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

perimetro aziendale; escludendo la possibilità di portare tale concetto del perimetro aziendale alle estreme e più maliziose conseguenze, spostando il deposito dall'impianto di produzione a siti distanti numerosi chilometri dall'impianto di produzione seppur di proprietà della stessa azienda.

Anche in questa sentenza, pronunciata in udienza il 22 settembre 2015 e depositata il 13 ottobre 2015, i Giudici – pur prendendo in esame il requisito del luogo di produzione dei rifiuti per la corretta configurazione del deposito temporaneo – non hanno fatto espressamente riferimento alla recente novità normativa che (come abbiamo visto) ha interessato proprio questo aspetto, tanto da far pensare che la precisazione sul luogo di produzione introdotta dal D.L. n. 92/2015 (e poi confermata dalla Legge n. 125/2015) non abbia stravolto il quadro sopra delineato.

D'altra parte, trattandosi di un importante regime di deroga, la Cassazione ha sempre richiamato con forza il rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva che spingono verso un' interpretazione in senso restrittivo del deposito temporaneo.
In tal senso si veda **Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 20 febbraio 2013 n. 8061**: *«come affermato da questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 39544 del 11/10/2006 Ud. dep. 30/11/2006 Rv. 235703), il deposito temporaneo è libero, anche se è pur sempre soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva che le direttive comunitarie impongono agli stati nazionali in forza dell'art. 130 (ora art. 174) del Trattato CE (v. Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, del 5.10.1999, Lirussi e Bizzaro, cause riunite C-175/98 e 177/98). Inoltre,* ***in quanto deroga ai principi comunitari di protezione dell'ambiente, la nozione di deposito temporaneo deve essere interpretata in senso restrittivo*** *(così la Commissione nelle cause riunite Lirussi e Bizzarro, succitate; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 39544 /2006 cit.; v. anche Cass. Sez. 3, n. 4957 del 21.1.2000, Rigotti, rv. 215946)* ».

Valentina Vattani

*Pubblicato l'11 dicembre 2015*

**© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*